

CONTENUTI E DETTAGLI TECNICI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' ENOTURISTICA

In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 772 del 02 settembre 2020 "L. 205 del 27 Dicembre 2017 - Art. 1 - Commi 502 - 503 - 504 - 505: Attività di enoturismo - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo 12 marzo 2019 "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica" – Approvazione disciplinare per l'attuazione dell'esercizio dell'attività enoturistica nella Regione Umbria" l'operatore che svolge attività enoturistica deve informare il pubblico attraverso:

- 1) cartellonistica che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, il periodo, i giorni e l'orario di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- 2) sito o pagina web aziendale;
- 3) materiale informativo.

Nel caso l'azienda svolga oltre all'attività enoturistica anche attività agrituristica o di fattoria didattica, è ammesso l'utilizzo di un supporto congiunto per le finalità di cui ai punti 1 (cartellonistica), 2 (sito o pagina web aziendale) e 3 (materiale informativo).

1) CARTELLO

a) Ubicazione

Il cartello deve essere ben visibile e posizionato in prossimità dell'accesso alla struttura nella quale viene svolta l'attività enoturistica.

L'apposizione del cartello deve rispettare le norme comunali sulle affissioni e le norme di cui al Codice della strada quando collocato lungo le vie di accesso alla struttura.

b) Contenuti

In assenza di un logo identificativo regionale per l'accoglienza enoturistica, il cartello può utilizzare il logo aziendale, oltre a quello della Regione e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- denominazione dell'azienda;
- recapito telefonico;
- sito web;
- il periodo, i giorni e l'orario di apertura;
- logo regionale attività agrituristica (se ne ricorre il caso);
- logo regionale fattoria didattica (se ne ricorre il caso);
- indicazione delle lingue parlate rappresentate utilizzando i simboli delle bandiere relative.

c) materiali

Il cartello dovrà essere realizzato in modo tale da assicurarne la durata ed integrità nel tempo. Per quanto riguarda la scelta di materiali, dimensioni, proporzioni, impostazioni si rinvia a quanto definito per le aziende agrituristiche con Regolamento Regionale 15 gennaio 2019, n. 1, pubblicato nel sito della regione Umbria: <https://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplina-dell-agriturismo>

2) SITO O PAGINA WEB AZIENDALE

Gli operatori enoturistici devono disporre di un sito web o pagina internet aziendale, ove pubblicare le informazioni relative all'attività enoturistica svolta: il periodo, i giorni e l'orario di apertura al pubblico, il recapito telefonico, le lingue parlate, le modalità di prenotazione, le attività svolte e i servizi erogati. Possono essere contenute le indicazioni stradali per raggiungere l'azienda, le informazioni sulle attrazioni turistiche/storico/culturali presenti in prossimità dell'azienda, gli eventi organizzati in azienda o nelle vicinanze e ogni altra descrizione ritenuta utile per migliorare il livello qualitativo del servizio reso.

3) MATERIALE INFORMATIVO

L'operatore enoturistico mette a disposizione dei suoi ospiti materiale informativo sulle produzioni vitivinicole e agroalimentari aziendali e regionali con particolare riferimento a quelle certificate, nonché sulle attrazioni turistiche, artistiche, culturali, storiche, paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica.

Tale materiale deve essere stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano e deve riportare tutte le indicazioni utili ad individuare l'azienda: sito web, contatti, orari di apertura, localizzazione, ecc.